

CASSAZIONE/ Quote di immobili a coniuge e figli

Trappola donazioni

L'elusione fiscale è dietro l'angolo

DI DEBORA ALBERICI

È elusione fiscale donare al coniuge e ai figli la quota dell'immobile per rivenderlo subito dopo. Al di là della legittimità del contratto, sussiste un indebito risparmio di imposta.

Applicando un principio ormai consolidato sull'abuso del diritto a fattispecie molto diffuse come gli atti di liberalità fra familiari, la Corte di cassazione (sentenza n. 22716 del 2 novembre 2011) ha ritenuto che la donazione di una quota di un immobile a moglie e figlio, seguito dall'alienazione del bene a brevissima distanza, configura una condotta elusiva che può essere contestata dall'amministrazione in mancanza di valide giustificazioni da parte del contribuente. Insomma un espediente messo in atto per non far scattare la maggiore Irpef. Gli Ermellini, confermando le motivazioni della Commissione tributaria regionale di Milano, hanno chiarito che «pur in assenza di esplicita enunciazione come nell'ordinamento tedesco, la nozione di abuso del diritto di matrice comunitaria o costituzionale si impone anche nell'ordinamento italiano».

D'altronde la giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno costantemente ritenuto che «costituiscono abuso del diritto quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo». È ormai diritto vivente la una clausola generale antielusiva, «sia nell'ambito del diritto comunitario in relazione ai co-

siddetti tributi «armonizzati» o comunitari quali l'Iva, le accise e i diritti doganali, sia in relazione ai tributi che esulano dalle imposte comunitarie, quali le imposte dirette». Anche in questo caso il contribuente ha una chance per sconfiggere l'accertamento: la prova contraria. Deve cioè dimostrare che la donazione abbia uno scopo ben preciso che non sia quello dell'illegittimo risparmio di imposta. Né tantomeno, ad avviso del Collegio di legittimità, la commissione tributaria regionale avrebbe in qualche modo violato l'articolo 38 del dpr 600 del 1973. Ciò in quanto, dice a chiare lettere Piazza Cavour, «il potere di recuperare a tassazione un reddito sottratto al fisco in virtù di elusione fiscale ha fondamento nei superiori principi, sia in ordine alla valutazione delle presunzioni adottate dall'ufficio, che implica un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità». Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 29 settembre, ha chiesto alla sezione tributaria di respingere il ricorso del contribuente e di dichiarare dunque la legittimità dell'accertamento basato sull'abuso del diritto.

La sentenza depositata ieri si incardina perfettamente in un filone giurisprudenziale che, salva qualche rara eccezione, la Cassazione ha inaugurato due anni fa con la sentenza n. 15029 e secondo cui l'abuso del diritto colpisce anche i contratti simulati o in frode alla legge. Infatti, disse all'epoca Piazza Cavour, il fisco può opporsi a questi accordi del contribuente, e, ove ne derivi un ingiusto risparmio di imposta, può rettificare la dichiarazione.

